

N. R.G. 615/2016



Tribunale di Verbania

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 615/2016

Oggi 5.4.2017 innanzi al dott. Maria Cristina Persico, sono comparsi:

Per la parte ricorrente l'avv. PERERA

Per la parte resistente il dott. GIANNONI

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Ricorrente:

"L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione e per tutte le motivazioni esposte in corso di causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) in principalità, per tutti i motivi esposti in corso di causa, dichiarare l'ordinanza-ingiunzione n. 4028, del 24.02.2016, relativa al verbale n. 3 del 3.6.2013 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale del VCO, notificata al ricorrente tramite deposito di avviso giacenza postale il 7.3.2016 (v. doc. 1) nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace e comunque eliminando qualsiasi suo effetto giuridico, con condanna della resistente al pagamento delle spese di assistenza e difesa come da notula a parte;

b) in subordine: nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la richiesta formulata in principalità, irrogare nei confronti del sig. A [redacted] T [redacted] ed in solido a F [redacted] S.pa. (in persona del suo legale rappresentante pro tempore) una sanzione contenuta nel minimo, con applicazione del vincolo della continuazione.

Con favore di spese diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e segnatamente l'ammissione dei seguenti testi Sig. P [redacted] G [redacted] M [redacted], responsabile in materia ambientale e/o F [redacted] SpA A [redacted] Via M [redacted] 2, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che F [redacted] ha conferito mascherine, stracci, guanti di lattice nelle piattaforme comunali, nei giorni e orari prestabiliti, sulla base del regolamento comunale e delle relative autorizzazioni, considerandole come rifiuti assimilati agli urbani, fin dagli anni '80, con il consenso espresso del Comune e senza alcuna contestazione da parte degli organi di controllo;



- 2) Vero che nell'ambito del Codice Cer 15.02.03 rientrano materiali filtranti (filtri), regolarmente smaltiti dal F. [redacted] come da fatture allegate (doc. n° 6 e 7 che mi vengono rammostrate);
- 3) Vero che vi è stato un calo della produzione nel 2009/2010, come da documenti contabili e connessi alla CIG (doc. 6), e che nel 2010 non vi è stata alcuna produzione di rifiuti 15.02.03 intesi come materiali filtranti (come da doc. 7 che mi viene rammostrato);
- 4) Vero che il Corpo Forestale dello Stato, Arpa e altri organi di controllo non hanno dato alcun avviso a F. [redacted] e al Dott. T. [redacted] circa il campionamento, le analisi dei materiali sequestrati e analizzati e dei relativi risultati;
- 5) Su tutte le circostanze di cui al ricorso iniziale datato 30.03.16 precedute dalla dicitura "Vero che".

Resistente:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis relectis: accertata e dichiarata la legittimità delle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione prot. n. 4028 del 24/02/2016 della Provincia del [redacted], rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in tutto l'ordinanza-ingiunzione opposta e il relativo verbale del Corpo Forestale dello Stato annullando, conseguentemente, la sospensione e rigettando la richiesta di riduzione e di applicazione della continuazione della sanzione. Con vittoria di spese di giudizio."

Entrambi si riportano ai propri scritti insistendo nelle relative conclusioni.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 dandone lettura.

Il Giudice
dott. Maria Cristina Persico





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERBANIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico ha pronunciato *ex art. 6 D.Lgsl. 150/2011* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2016 promossa da:

T. [REDACTED] A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e F. [REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Ruga Riva e Marco Perera presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in D. [REDACTED], via [REDACTED], giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro

PROVINCIA DEL [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona del presidente p.t. ed elettivamente domiciliata in V. [REDACTED] via [REDACTED];

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Il 2.5.2013, nell'ambito delle indagini finalizzate alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti da parte della società F. [REDACTED] SPA e a seguito di una verifica documentale sul registro di carico e scarico dei rifiuti gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Verbania, accertavano che era stata omessa la registrazione dei rifiuti con codice CER 15.02.03 per l'intero anno 2010 e nel giugno 2012. All'esito del relativo procedimento amministrativo, veniva, conseguentemente, emessa l'ordinanza n. 4028 del 24.2.2016 con la quale la PROVINCIA del [REDACTED] ingiungeva a T. [REDACTED] A. [REDACTED] e alla società F. [REDACTED] SPA, obbligata in solido, il pagamento della somma di € 5.166,67, oltre interessi e spese, in ragione della ritenuta omessa annotazione nel registro



dei rifiuti di materiali asseritamente qualificati come rifiuti con codice CER 15.02.03 in violazione dell'art. 190 comma 1 D.Lgsi. 152/2006.

Gli ingiunti hanno impugnato il provvedimento amministrativo assumendo che all'epoca delle contestazioni la società F████ conferiva nella piattaforma comunale di An████ rifiuti -quali stracci, carta, mascherine e guanti di lattice- in base al regolamento comunale approvato il 20.12.1995, che all'art. 10 aveva qualificato come rifiuti speciali o assimilabili a quelli urbani gli imballaggi, i contenitori vuoti, gli scarti di tessuto, gomma e caucciù; proprio sulla scorta di tale regolamento aveva conferito le mascherine di carta, la carta, gli stracci e i guanti di lattice in totale buona fede; solo a partire dall'autorizzazione del 12.4.2011 era comparsa la clausola per cui le ditte non erano autorizzate a conferire presso l'area di stoccaggio materiali derivanti dall'attività produttiva, ma ciò non ineriva la contestazione per il 2010 ed era assente nell'autorizzazione del 17.2.2011; inoltre la PROVINCIA aveva presunto che nel 2010 erano stati prodotti materiali assorbenti e filtranti con codice CER 15.02.03 come i filtri dei camini di emissione che, in ogni caso, atteso il calo di fatturato e la riduzione della produzione, non aveva prodotto e che era ripresa solo a partire dal 23.2.2011. Hanno, pertanto, escluso la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito per l'anno 2010 atteso che per i rifiuti con codice CER 15.02.03 aveva fatto legittimo affidamento sullo stoccaggio in forza del regolamento comunale del 1995; laddove dal mese di giugno 2012 la contestazione inerente i rifiuti qualificati con codice CER 15.02.03 era stato l'effetto di un esame operato senza alcun contraddittorio in violazione dell'art. 15 L. 689/1981.

Hanno, infine, richiesto in via subordinata, la riduzione della sanzione facendo applicazione della regola di cui all'art. 8 L. 689/1981.

Costituitasi la PROVINCIA ha confermato la correttezza del proprio operato mediante il puntuale richiamo alla normativa di settore ed escludendo che il regolamento del Comune di █████ risalente al 1995 potesse essere invocato per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito da parte di operatore specializzato del settore.

Ebbene, l'accertamento operato il 2.5.2013 dal Corpo Forestale dello Stato e posto base del provvedimento amministrativo impugnato, seguiva quello effettuato il 22.6.2012 allorchè agenti del medesimo Corpo Forestale avevano esaminato il contenuto dei sacchi depositati nei cassonetti dell'area di stoccaggio del Comune di █████ dal conducente di un furgone della ditta F████ Spa, rinvenendovi la presenza di guanti in lattice, mascherine antipolvere, sacchetti di plastica e materiale vario intriso da polveri, cui era seguito il sequestro e accertamenti ARPA; e quello successivo del 16.4.2013 allorchè i medesimi avevano verificato il contenuto di ulteriori sacchi depositati nei



cassonetti della medesima area da incaricati della ditta F. SPA rinvenendovi la presenza di carta assorbente, bicchieri di plastica, rifiuti di vario genere, guanti in lattice di colore azzurro e una mascherina protettiva, nonché, recatisi presso la sede dell'impresa, rifiuti all'interno di un contenitore in plastica, il cui contenuto rispecchiava quello sommariamente visto presso la piattaforma di conferimento, non risultando contaminati da polveri o solventi come quelli accertati il 12.6.2012 e il 22.6.2012 oggetto di sequestro (cfr. 2 fase, parte opposta).

Ciò posto in fatto, con riferimento all'annualità 2010, in relazione alla quale sarebbe stata omessa la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti, necessaria in ragione della produzione di rifiuti speciali con codice CER 15.02.03, l'amministrazione resistente, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova della produzione di rifiuti speciali assoggettati all'obbligo della registrazione.

Dagli accertamenti richiamati non emerge alcuna prova che i rifiuti prodotti nel 2010, del tipo carta assorbente, bicchieri di plastica, guanti di lattice e mascherina protettiva -rinvenuti durante l'accertamento 16.4.2013 e contrassegnati (per stessa ammissione degli agenti operanti) dall'assenza di polveri o solventi come quelli accertati il 12.6.2012 e il 22.6.2012- si identifichino con quelli per i quali la compilazione del registro per i rifiuti speciali sia obbligatoria. Essi correttamente sono stati conferiti nella piattaforma comunale in forza del regolamento approvato dal Comune di [REDACTED] il 20.12.1995 il cui art. 10 individua come rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, a titolo esemplificativo, carta, cartone, plastica, scarti di tessuto, gomma e caucciù (cfr. doc. 2 fase, parte ricorr.). Non solo, ma F. SPA è sempre stata destinataria di autorizzazione comunale al conferimento di tale tipologia di rifiuti con distinti provvedimenti comunali (cfr. docc. 3, 4, 5 fase, parte ricorr.).

Quanto al giugno 2012, l'assimilabilità dei rifiuti rinvenuti a quelli speciali è stata motivata con le risultanze degli accertamenti ARPA seguiti al sequestro nell'ambito del procedimento penale (n. 1431/13 RGNR) in cui il legale rappresentante T. A. è stato imputato per il reato di cui all'art. 256 commi 1 lett. a) e II D.Lgs. 152/2006 (cfr. doc. 9 fase, parte resit.), al cui esito, peraltro, è stato assolto (cfr. doc. 11 fase, parte resit.).

Al riguardo, va osservato che in materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le controanalisi. In mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime,



anche se eseguite, non siano state poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge (Cass., Sez. I, 4.8.2006, n. 17703).

Nel caso che occupa, la PROVINCIA ha posto a base della contestazione della violazione le risultanze ARPA (prodotte, infatti, sub doc. 9) per le quali, tuttavia, non è stato dato corso al procedimento di cui all'art. 15 L. 689/1981. In difetto, il riferimento a "materiale cartaceo intriso di polveri e liquido di colore scuro" o di "polvere di colore scuro" (cfr. fascicolo fotografico sub doc. 8 fasc. parte resist.) non vale ad integrare la prova che trattavasi di rifiuti speciali dal codice CER 15.02.03.

L'ordinanza-ingiunzione va, conseguentemente, revocata e la resistente, soccombente, condannata a pagare alla controparte le spese processuali (assorbita la domanda svolta in via subordinata).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza-ingiunzione n. 4028 del 24.2.2016 opposta;
- condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese e € 1.400,00 per competenze, oltre rimborso forfettario de 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verbania il 5.4.2017.

Il Giudice
dott. Maria Cristina Persico

